

Buoni pasto: ridotti i benefici fiscali per il formato cartaceo

Il Governo interviene, nel disegno di legge di Bilancio per il 2020, sul regime fiscale dei buoni pasto, con una riduzione dei benefici fiscali per chi utilizza i buoni cartacei ed un aumento a favore dei ticket elettronici.

La proposta di legge all'esame del Senato prevede, infatti, la **diminuzione dai 5,29 a 4 euro** del valore giornaliero dei buoni non soggetti ad IRPEF e **l'innalzamento da 7 a 8 euro** per chi utilizza i buoni pasto in formato elettronico.

Se sarà confermata la novità il nuovo testo dell'articolo 51, secondo comma, lettera c) del TUIR, dal primo gennaio 2020 saranno escluse dal valore imponibile della retribuzione:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Min.Lavoro: riduzione dei contributi in favore dei datori di lavoro del settore edile – anno 2019

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, in data 4 novembre 2019, il Decreto Direttoriale del 24 settembre 2019 con la determinazione della **riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l'anno 2019**.

La **riduzione**, prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge n. 244/1995, è individuata, per **l'anno 2019**, nella misura dell'**11,50%**.

Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPGI - Tutela assicurativa contro gli infortuni (circ. INPGI 31.10.2019 n. 8)

Con la circ. 31.10.2019 n. 8, l'INPGI ha reso noto che, per i collaboratori coordinati continuativi iscritti presso l'apposita Gestione separata, che percepiscono un **compenso annuo non inferiore a 3.000,00 euro**, il nuovo Regolamento adottato dall'ente di previdenza dei giornalisti prevede l'estensione della copertura assicurativa per infortuni professionali in modo analogo a quella prevista per i giornalisti con contratto di lavoro subordinato.

Il relativo premio assicurativo, completamente a carico del committente, è previsto in misura fissa e non frazionabile, pari a 6,00 euro mensili per ogni collaboratore.

Tale premio è dovuto per tutta la durata di ogni rapporto di collaborazione, compresi i periodi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e/o paternità e indipendentemente dalla cadenza dell'erogazione al giornalista dei relativi compensi.

Operativamente, l'INPGI chiarisce che per la regolarizzazione contributiva del periodo compreso tra il 1.11.2019 e il 31.12.2019, limitatamente all'assicurazione infortuni, i committenti dovranno quantificare gli importi dovuti avendo riguardo al compenso corrisposto nell'intero anno 2019.

In particolare, il premio riferito ai mesi di novembre e dicembre 2019 sarà dovuto solo nel caso in cui il compenso annuo raggiunga la soglia minima dei 3.000,00 euro lordi.

STUDIO ANSELMi